

Codice A1610A

D.D. 8 settembre 2015, n. 380

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. La Loggia (TO):  
Richiedente: Musso Paolo S.p.A. - Completamento attività estrattiva e recupero ambientale  
della cava sita in località Cascina Santa Marta. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Ing. Stefano Rigatelli  
(ex l. 190/2012)

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*Data* .....

*Classificazione* 11.100.306/2015A

*Rif. n.* 16439 /A16030 del 26/05/2015  
19723 /A16030 del 23/06/2015  
20979 /A16030 del 02/07/2015

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune : LA LOGGIA (TO)  
Intervento: completamento attività estrattiva e recupero ambientale della cava sita  
in localita` Cascina Santa Marta  
Istanza: MUSSO PAOLO S.p.A.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal comune di LA LOGGIA (TO) in  
data 26/05/2015, con nota prot. n. 5011 del 20.04.2015, inerente la zona sottoposta a tutela  
paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale allegata all'istanza,

vista la nota pervenuta in data 23/06/2015, con la quale la Soc. Musso Paolo S.p.a.  
richiedeva la sospensione dei termini del procedimento in corso,

vista la documentazione progettuale successivamente pervenuta dall'istante in  
data 02/07/2015, che sostituisce completamente gli atti precedentemente presentati,

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione del completamento del  
progetto estrattivo e conseguente sistemazione ambientale del sito in oggetto, già sottoposto  
a procedura di V.I.A., conclusasi con la formulazione del giudizio positivo di compatibilità  
ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 espresso dalla Giunta Regionale con DGR n. 50 -  
11766 del 16/02/2004,

Classificazione 11.100.306/2015A

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di LA LOGGIA (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito vincolato ai sensi dell'art. 142 lett. h), (Parco) del D.Lgs 42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

considerato che gli interventi di completamento del progetto estrattivo e conseguente sistemazione finale del sito con operazioni di rinaturazione e costituzione di aree di interesse naturalistico, determinano complessivamente la riqualificazione paesaggistica dell'area estrattiva,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- gli interventi di riqualificazione paesaggistica siano realizzati entro e non oltre il periodo di validità temporale dell'autorizzazione paesaggistica.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a

Classificazione 11.100.306/2015A

nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

I Funzionari Istruttori  
Arch. Fabrizio Conte  
Patrizia Filippi



Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni Paludi

